

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

30 aprile 1997^{*}

Nel procedimento C-89/97 P(R),

Moccia Irme SpA, società di diritto italiano, con sede in Napoli, con gli avvocati Emilio Cappelli, Paolo De Caterini e Andrea Bandini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Turk, 13b, avenue Guillaume,

richiedente,

avente ad oggetto un ricorso avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 dicembre 1996, nella causa T-164/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II-2261, diretta ad ottenere l'annullamento della detta ordinanza nonché la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 luglio 1996, 96/678/CECA, relativa a taluni aiuti progettati dall'Italia nell'ambito del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GU L 316, pag. 24),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paul Nemitz e dalla signora Laura Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Massimo Moretto, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

^{*} Lingua processuale: l'italiano.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale M. B. Elmer,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 1997 la richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1996, nella causa T-164/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II-2261 (in prosieguito: l'«ordinanza impugnata»), con la quale è stata respinta la sua domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 luglio 1996, 96/678/CECA, relativa a taluni aiuti progettati dall'Italia nell'ambito del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GU L 316, pag. 24; in prosieguito: la «decisione controversa»). La richiedente chiede che l'ordinanza impugnata venga annullata e che venga accolta una delle conclusioni da essa dedotte in primo grado, vale a dire che sia disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.
- 2 Con atto depositato in cancelleria il 4 aprile 1997 la Commissione ha presentato osservazioni scritte alla Corte.

Fatti e procedimento

- 3 Dall'ordinanza impugnata risulta che la decisione controversa è stata adottata nell'ambito della decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57).

- 4 A termini della decisione n. 3855/91, talune categorie limitate di aiuti a imprese siderurgiche possono essere considerate compatibili con il mercato comune, nonostante il divieto di sovvenzioni o aiuti da parte degli Stati membri posto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.
- 5 L'art. 1, n. 3, della decisione n. 3855/91 prevede che gli aiuti in discorso «possono essere concessi soltanto in conformità alle procedure dell'art. 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1996».
- 6 In forza dell'art. 6 della decisione n. 3855/91, la Commissione deve essere informata in tempo utile dei progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti, affinché la stessa possa pronunciarsi sulla loro compatibilità. L'art. 6, n. 6, precisa in particolare che tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli artt. 4 (aiuti alla chiusura) e 5 (aiuti regionali agli investimenti) devono essere notificate alla Commissione.
- 7 Nei mesi di febbraio e agosto del 1994, le autorità italiane notificavano alla Commissione una normativa recante misure urgenti per l'esecuzione del piano di ristrutturazione del settore siderurgico in Italia.
- 8 Dopo verifica della conformità di tale normativa alla decisione n. 3855/91, e in particolare all'art. 4 di questa, con decisione 12 dicembre 1994 la Commissione autorizzava gli aiuti in questione, subordinandone la concessione in ciascuna fattispecie concreta alla previa notificazione.
- 9 Sulla base di quanto disposto dalla normativa italiana, la società Moccia Irme presentava, unitamente ad altre imprese siderurgiche CECA con sede in Italia, istanza di autorizzazione alla concessione in suo favore di aiuti alla chiusura definitiva di impianti siderurgici.

- 10 Dal momento che questi casi concreti erano stati notificati alla Commissione in conformità dell'art. 6, n. 6, della decisione n. 3855/91, quest'ultima decideva di avviare la procedura d'esame degli stessi. Il governo italiano presentava osservazioni con lettera 31 gennaio 1996.
- 11 Con la decisione controversa, la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune dell'acciaio, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, i provvedimenti di aiuto di Stato progettati dalla Repubblica italiana, in favore, in particolare, della richiedente.
- 12 Con ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1996, la richiedente chiedeva, in forza dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA, l'annullamento della decisione controversa nonché la disapplicazione degli altri atti presupposti, coordinati o connessi.
- 13 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 1996, la richiedente presentava istanza di provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA, chiedendo al presidente del Tribunale:
- di ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa nonché degli atti presupposti;
 - di disporre che la Commissione invitasse le Autorità italiane a sospendere, sino all'esito del giudizio di merito, l'erogazione degli aiuti di Stato alla chiusura delle imprese siderurgiche, di cui alla legge n. 481/94, approvata con la decisione della Commissione 12 dicembre 1994;
 - di disporre, in via subordinata rispetto alla domanda precedente, che la Commissione riaprisse la procedura d'esame dell'aiuto da concedersi alla richiedente.

L'ordinanza impugnata

- 14 Nell'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimenti d'urgenza dopo aver esaminato l'interesse della richiedente all'ottenimento delle misure provvisorie richieste.
- 15 Per quanto riguarda la prima delle misure provvisorie richieste, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, il presidente del Tribunale ha osservato, al punto 28, che si trattava di una decisione a carattere negativo, di modo che la sua eventuale sospensione non avrebbe comportato alcuna conseguenza in capo alla richiedente, perché non consentiva al governo italiano di procedere all'erogazione dell'aiuto richiesto.
- 16 Quanto alla domanda subordinata, mirante ad ottenere la riapertura della procedura d'esame dell'aiuto in questione da parte della Commissione, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 29, che tale misura, in primo luogo, non avrebbe condotto necessariamente all'adozione da parte della Commissione di quella decisione positiva che, sola, poteva consentire al governo italiano di erogare l'aiuto a beneficio della richiedente e, in secondo luogo, non ha carattere provvisorio, in quanto produrrebbe effetti identici a quelli che mira a realizzare il ricorso principale e pregiudicherebbe la stessa decisione sul merito.
- 17 Infine, il presidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 30, che la seconda misura richiesta, vale a dire che sia ordinato alla Commissione di invitare le autorità italiane a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura alle altre imprese richiedenti, avrebbe un'utilità soltanto apparente. Tale sospensione, infatti, non eviterebbe il decorso del termine del 31 dicembre 1996, trascorso il quale, conformemente all'art. 1, n. 3, della decisione n. 3855/91, l'erogazione degli aiuti non potrebbe più aver luogo, né per le imprese a beneficio delle quali la Commissione aveva autorizzato gli aiuti, né per la stessa richiedente. Quest'ultima dunque non otterrebbe alcun vantaggio dal pregiudizio che la sospensione del sistema arrecherebbe alle imprese concorrenti.

- 18 Sempre in merito alla detta seconda misura provvisoria, il punto 30 dell'ordinanza impugnata prosegue nei seguenti termini:

«In realtà, come si è potuto constatare nell'udienza dell'11 dicembre 1996, l'interesse della società Moccia Irme potrebbe essere tutelato anche coll'accantonamento delle risorse (...) concesse dal governo italiano e non erogate a causa del diniego di autorizzazione da parte della Commissione: ma l'eventuale adozione della misura richiesta risulterebbe ininfluente a tal fine, in quanto alla chiusura dell'anno finanziario la somma già impegnata in favore della richiedente, pur essendo suscettibile di trasformarsi in residuo passivo, non potrebbe essere erogata dopo la data del 31 dicembre 1996, a meno che l'adozione di un nuovo quadro normativo rifinanzi il sistema degli aiuti alla chiusura. L'accoglimento della domanda in questione non sarebbe dunque di alcuna utilità per la richiedente, e per giunta si concretizzerebbe in una misura che eccederebbe manifestamente le competenze riconosciute alla Commissione nell'ambito del trattato CECA, risolvendosi in un ordine allo Stato membro di sospendere un regime d'aiuti già riconosciuto compatibile col detto trattato (...)».

- 19 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie alla decisione in merito al ricorso d'annullamento dell'ordinanza del presidente del Tribunale, non occorre che esse siano sentite nello svolgimento di osservazioni orali.

Argomenti delle parti

- 20 Il ricorso dinanzi alla Corte si fonda su un unico motivo, secondo il quale il presidente del Tribunale, nella valutazione dell'interesse della richiedente, si sarebbe limitato a esaminare le misure indicate da quest'ultima nelle sue conclusioni scritte, mentre l'esame avrebbe dovuto vertere anche sugli effetti positivi indiretti che potevano discendere dalle misure provvisorie sollecitate.

- 21 In proposito, la richiedente fa valere di aver modificato le proprie conclusioni in corso d'udienza e di avere chiesto che venisse disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa per avere modo di avvalersene a livello nazionale, per le vie amministrative e giudiziarie, al fine di ottenere un provvedimento di costituzione temporanea di un accantonamento di importo corrispondente all'aiuto concesso dalle autorità italiane.
- 22 L'interesse ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa sarebbe confermato dal rigetto delle istanze di blocco delle risorse di cui trattasi presentate dalla richiedente il 28 dicembre 1996 dinanzi alla giurisdizione nazionale competente e il 10 gennaio 1997 presso il ministero responsabile. Infatti tali decisioni di rigetto avrebbero avuto come motivazione la necessità di dare esecuzione alla decisione controversa.
- 23 La richiedente conclude quindi che l'ordinanza impugnata costituisce un caso tipico di diniego di tutela effettiva, per il tramite di provvedimenti conservativi, della posizione giuridica individuale determinata dal diritto comunitario.
- 24 La resistente fa valere dal canto suo che il ricorso è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.
- 25 La Commissione ricorda, in limine, che il ricorso si fonda su un unico motivo, attinente all'omesso esame, nell'ordinanza impugnata, degli effetti positivi indiretti che potevano discendere dalla sospensione dell'esecuzione della decisione controversa. A suo giudizio, questo motivo attiene in realtà a un'asserita carenza di motivazione.
- 26 La Commissione conclude per l'irricevibilità manifesta del ricorso per tre motivi.

- 27 La Commissione osserva anzitutto che il presidente del Tribunale ha motivato il suo giudizio sulla necessità della sospensione dell'esecuzione della decisione controversa rilevando, al punto 30 dell'ordinanza impugnata, che l'eventuale accantonamento delle risorse inizialmente concesse alla richiedente non avrebbe avuto alcuna utilità, in presenza della data limite del 31 dicembre 1996 per l'erogazione degli aiuti (v. punto 18 della presente ordinanza). Ebbene, non pare che la richiedente contesti tale argomento decisivo, di modo che il ricorso sarebbe manifestamente irricevibile su tale primo capo.
- 28 In secondo luogo la Commissione fa valere che il ricorso non indica in maniera precisa i punti specifici dell'ordinanza impugnata oggetto della controversia, e neppure gli argomenti giuridici a sostegno.
- 29 Infine, secondo la Commissione, il ricorso sarebbe in realtà diretto ad ottenere un riesame di elementi di merito già disattesi dal presidente del Tribunale.
- 30 In subordine, la Commissione conclude per la manifesta infondatezza del ricorso.
- 31 Essa fa valere segnatamente che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è viziata da alcuna carenza o contraddizione giacché, al punto 30 dell'ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esplicitamente analizzato l'ipotesi dell'accantonamento delle risorse, cui fa riferimento il ricorso, ed ha constatato che tale accantonamento sarebbe privo di utilità per la richiedente, in ragione del termine del 31 dicembre 1996.
- 32 La Commissione aggiunge inoltre che il giudice dell'urgenza non è tenuto a redigere una motivazione dettagliata che prenda in considerazione gli effetti indiretti e puramente ipotetici che potrebbero discendere dalle misure provvisorie richieste.

Valutazione del giudice dell'urgenza

- 33 In limine, va rilevato che la richiedente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata soltanto sotto il profilo del diniego della prima delle tre misure provvisorie inizialmente richieste, vale a dire la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

Sulla ricevibilità

- 34 La Commissione fa valere la manifesta irricevibilità del ricorso.

- 35 A questo proposito appare tuttavia che l'atto introduttivo, ancorché redatto per sommi capi, fa emergere in modo comprensibile gli elementi dell'ordinanza impugnata che vengono censurati oltre agli argomenti giuridici a sostegno della domanda di annullamento della stessa.

- 36 Infatti, le indicazioni contenute nell'atto introduttivo hanno consentito alla resistente di predisporre la propria difesa e alla Corte di statuire.

- 37 Non sembra quindi che il ricorso sia stato presentato in violazione dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, che precisa che questo deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.

- 38 Non risulta peraltro dal contenuto dell'atto introduttivo che questo mira semplicemente ad ottenere un riesame di elementi di merito già disattesi nell'ordinanza impugnata.
- 39 È vero che in forza dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto, con esclusione di ogni valutazione dei fatti. Ciò non osta tuttavia a che nell'atto introduttivo vengano dedotti motivi attinenti alla valutazione giuridica di tali elementi di fatto e intesi a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza 9 gennaio 1997, causa C-143/95 P, Commissione/Socurte e a., Racc. pag. I-1, punto 36).
- 40 Ebbene, sostenendo che, nell'ordinanza impugnata, l'interesse della richiedente alla sospensione della decisione controversa è stato esaminato in modo insufficiente, il ricorso non si limita a contestare i rilievi di fatto operati dal giudice dell'urgenza, ma va inteso nel senso che è diretto a dimostrare che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla valutazione giuridica dei detti elementi.
- 41 Infine, per quanto riguarda l'argomento della Commissione relativo alla carente argomentazione del ricorso per quanto attiene al contenuto dell'ordinanza impugnata, va osservato che l'esame di tale elemento attiene al merito, e non è di massima idoneo a comportare l'irricevibilità del ricorso stesso.
- 42 Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

- 43 Va anzitutto ricordato che la valutazione dell'interesse della richiedente all'ottenimento dei provvedimenti sollecitati nell'ambito di un procedimento sommario riveste un'importanza particolare.
- 44 Infatti, la sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice dell'urgenza soltanto se risulta dimostrato in particolare che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano pronunciati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale (v., da ultimo, ordinanza 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-1795, punto 24). Ebbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei a evitare il pregiudizio grave e irreparabile asserito dalla richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine. Poiché non sussiste un interesse della richiedente all'ottenimento dei provvedimenti provvisori richiesti, questi ultimi non soddisfano il presupposto dell'urgenza.
- 45 Va inoltre ricordato che, di massima, contro un provvedimento amministrativo negativo è inconcepibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, dato che il rinvio stesso non potrebbe avere l'effetto di modificare la situazione del richiedente (v. ordinanza 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14).
- 46 Nel caso di specie l'interesse, asserito dalla richiedente, a beneficiare degli effetti positivi indiretti del provvedimento sollecitato appare tanto indiretto ed ipotetico

che non si può censurare il giudice dell'urgenza per non averlo preso espressamente in considerazione nel respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

47 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la richiedente, il suo interesse all'ottenimento di un provvedimento di accantonamento temporaneo delle risorse che le erano state concesse, ma non ancora erogate, dal governo italiano è stato espressamente esaminato al punto 30 dell'ordinanza impugnata.

48 Il giudice dell'urgenza ha osservato in proposito che tale interesse non sussisteva, dal momento che tali risorse, in via di principio, non potevano più essere erogate alla richiedente dopo la data del 31 dicembre 1996.

49 Questo elemento, che ha carattere determinante, non è stato contestato dalla richiedente nell'ambito del ricorso.

50 Di conseguenza, la circostanza che il detto elemento non sia stato esaminato dal giudice dell'urgenza nell'ambito dell'esame della domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, bensì in quello dell'esame della domanda della richiedente diretta a che si ordini alla Commissione di invitare le autorità italiane a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura alle altre imprese siderurgiche, appare irrilevante.

51 Il ricorso va pertanto respinto.

Sulle spese

- 52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la richiedente è risultata soccombente, va condannata alle spese di questo grado del procedimento.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

- 1) **Il ricorso avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado è respinto.**

- 2) **La richiedente è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 30 aprile 1997.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias